

## MISURE PER LA FAMIGLIA 2021

### Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021.

**Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30. “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.**

#### **Art. 2 Congedi per genitori e bonus baby-sitting**

1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

#### **Scheda congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza o in quarantena (figli minori di 14 anni)**

<b>Misure e decorrenza</b>	<b>Destinatari della misura</b>	<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Caratteristiche del beneficio</b>
<b>CONGEDO RETRIBUITO (figli minori di 14 anni)</b>  <b>Fino al 30 giugno 2021</b>	Lavoratori dipendenti con figli in sospensione dell'attività didattica in presenza o in quarantena Covid	Inps e Patronato INAS Cisl.	Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, i genitori alternativamente possono usufruire di un congedo retribuito al 50%. Periodo coperto da contribuzione figurativa.

<p>Se l'altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisci del congedo straordinario (di cui ai commi 2 e 5), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, non si può usufruire del congedo (salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure presenti in questo articolo).</p> <p><b>N.B.</b> Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p>			

4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

**Scheda congedo retroattivo per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza o in quarantena**

<b>Misure e decorrenza</b>	<b>Destinatari della misura</b>	<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Caratteristiche del beneficio</b>
<b>CONGEDO RETROATTIVO (figli minori di 14 anni)</b>	Lavoratori dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale, tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021, a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio (anche in caso di quarantena Covid).	Inps e Patronato INAS Cisl.	I congedi possono essere convertiti in congedo straordinario, con diritto all'indennità pari al 50% della retribuzione. Periodo coperto da contribuzione figurativa.
<p>Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.</p>			

5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

**Scheda congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza o in quarantena (figli tra i 14 e i 16 anni )**

<b>Misure e decorrenza</b>	<b>Destinatari della misura</b>	<b>A chi rivolgersi</b>	<b>Caratteristiche del beneficio</b>
<p align="center"><b>CONGEDO</b> <b>(figli di età tra i 14 e i 16 anni)</b></p> <p align="center"><b>Fino al 30 giugno 2021</b></p>	Lavoratori dipendenti con figli in sospensione dell'attività didattica in presenza o in quarantena Covid	Inps e Patronato INAS Cisl.	Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, i genitori alternativamente possono usufruire di un congedo non retribuito. Periodo non coperto da contribuzione figurativa. Divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
<p>Se l'altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo straordinario (di cui ai commi 2 e 5), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, non si può usufruire del congedo (salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure presenti in questo articolo).</p>			

6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

### Scheda bonus baby-sitting

Misure e decorrenza	Destinatari della misura	A chi rivolgersi	Caratteristiche del beneficio
<p><b>BONUS</b> (figli minori di 14 anni)</p> <p><b>Fino al 30 giugno 2021</b></p>	<p>I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (COVID-19), i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato*, con figli in sospensione dell'attività didattica in presenza (anche in caso di quarantena)</p>	<p>INPS o Patronato INAS Cisl</p>	<p>Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore ha diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (incompatibile con bonus asilo nido), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.</p>
<p>Incompatibilità: Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui sopra. Se l'altro genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, non si può usufruire del bonus (salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure presenti in questo articolo).</p> <p>* Appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.</p>			

7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.

8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.

10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.

11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

12. **Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**N.B. Le modalità operative verranno definite da un'apposita circolare INPS.**

Per un approfondimento si rinvia alla pagina del portale "[il mio welfare](#)".

Milano, 15 marzo 2021

Il Dipartimento Welfare CISL Lombardia

Alessandro Naimzada